

INDICAZIONI E ORIENTAMENTI MINISTERIALI UTILI AD INDIVIDUARE CORRETTAMENTE NELLO STATUTO LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE.

L'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/17 (Codice del Terzo settore) elenca in modo tassativo quali sono le Attività di interesse generale (AIG) che possono essere esercitate, in via esclusiva o principale, dagli Enti del Terzo settore, diversi da imprese e cooperative sociali. Tale disposizione normativa deve trovare piena corrispondenza nello Statuto, nel rispetto degli orientamenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprie circolari e note.

“**L’indicazione delle AIG**, indipendentemente dalla qualifica che l’Ente del Terzo settore (ETS) decide di assumere e dalla sua soggettività giuridica (ad es. associazione o fondazione), **costituisce contenuto obbligatorio dello statuto**: a tal fine, esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e della Pubblica Amministrazione, richiedono che tali AIG siano immediatamente riconducibili a quelle elencate nel Codice, riproducendo la fattispecie prescelta e la corrispondente lettera indicata all’art. 5 comma 1. Nella medesima prospettiva di chiarezza e trasparenza, è opportuno che nello statuto medesimo siano fornite ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività di interesse prescelte. È poi di tutta evidenza che le attività effettivamente svolte dagli enti, oltre a rientrare tra quelle previste dalla legge, debbano mantenere una stretta coerenza con le previsioni statutarie. Oltre alle attività dovranno essere declinate in maniera specifica anche le finalità perseguite, in maniera da risultare in armonia con la natura dell’ente (Circolare ministeriale n. 20 del 27.12.2018).

L’art. 21 comma 1 del Codice aggiunge che nell’atto costitutivo o nello statuto dev’essere indicata **l’attività di interesse generale** che costituisce *l’oggetto sociale*, anche a tutela degli obiettivi di conoscibilità degli enti del Terzo settore, delle loro caratteristiche e del loro operato. *Tale oggetto, unitamente alle finalità perseguite, caratterizza l’associazione* e pertanto **non può risultare indefinito**, come invece accade quando sono elencate pedissequamente tutte o quasi le attività di cui all’articolo 5 (nota ministeriale n. 4477 del 22.05.2020).

I contenuti appena esplicitati sono già stati oggetto di una precedente nota ministeriale, la n. 3650 del 12.04.2019, nella quale veniva sottolineato che *“La varietà dei possibili settori di attività individuati come “di interesse generale” testimonia la volontà del legislatore di garantire agli enti un’ampia autonomia nell’individuazione della/delle attività attraverso le quali, nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, meglio conseguire le finalità associative in armonia con la natura, le caratteristiche, la “vocazione” dell’ente. Tale autonomia, d’altro canto, non può portare a eludere gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati (anche futuri) di aderire ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (**e ragionevolmente collegate tra loro**) attività e finalità. Sarà sempre possibile modificare l’oggetto sociale inserendo nuove attività o eliminando quelle che l’ente non ritiene più di svolgere. Tuttavia, ciò dovrà essere il frutto di una precisa scelta degli associati, da assumersi alla luce e nel rispetto delle regole organizzative di cui l’ente si è dotato secondo caratteristiche di democraticità e trasparenza”*.

Alla luce di quanto illustrato e visti anche i tracciati predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai fini della trasmigrazione dei dati al Runts, è opportuno che le attività di interesse generale individuate nello statuto siano solo quelle che trovano corrispondenza nelle attività effettivamente svolte (e comunque per un numero massimo di cinque).